



# Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 381

Del 11/09/2025

---

Identificativo Atto n. 908

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

L'atto si compone di 36 pagine di cui

15 pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### IL PRESIDENTE

#### Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- l'articolo 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65 che stabilisce che al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'articolo 29 della legge 10 agosto 2023 n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024 n.18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023 n.215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che all'articolo 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;
- il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022; il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e s. m. i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;



## Regione Lombardia

- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonché il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025; il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest – diramato con nota del Commissario Straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

### Visti altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale disciplina dell'attività venatoria» e, in particolare, l'art.41 che dispone che il presidente della Giunta regionale possa vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C (articolo 40, specie e periodi previsti dall'art.18, comma 1, della legge n.157/1992) per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- il regolamento regionale 4 agosto 2003, n.16 «Regolamento di attuazione degli artt.21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;



## Regione Lombardia

- la legge 12 luglio 2024, n. 101 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale";

### **Visti inoltre:**

- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 11 giugno 2018, n. 200 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – Art.4, comma 3 della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 28 giugno 2018, n. 273 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art.2, commi 1 e 4, della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 17 dicembre 2018, n. 1019 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale n.19/2017 «Gestione faunistico- venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 31 gennaio 2022, n. 5895 «D.g.r.XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art.3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» – modifiche e integrazioni»;
- il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 30 giugno 2022, n. 6587 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n.29 - (di concerto con il Vicepresidente Moratti)»;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 15 aprile 2024, n. 2186 «Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia»;



## Regione Lombardia

- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 30 aprile 2024 «integrazione della DGR XII/2186 del 15/04/2024 relativa all'approvazione del documento "Piano di gestione, controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) in Regione Lombardia"» con la quale è stato formalizzato il documento tecnico predisposto da IZSLER/OEVR per l'individuazione dei distretti suinicoli;
- la deliberazione della Giunta regionale di Regione Lombardia 31 ottobre 2024 n. 3303 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. integrazione e adozione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) della regione Lombardia per il triennio 2024/2027 (di concerto con l'Assessore Bertolaso)";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale di Regione Lombardia del 23 settembre 2024 n. 230 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste suina africana";
- la Convenzione stipulata con l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana in data 20 maggio 2025 per il rafforzamento dell'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio di unità cinofile;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 3/2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana." GU n.162 del 15-07-2025;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 4/2025 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025", GU n.179 del 4-8-2025;

**Considerato che** le nuove disposizioni di cui all'Ordinanza 3/2025 del Commissario straordinario alla PSA, incidono, tra l'altro, sulla disciplina definita dall'OPGR n. 230 del 23 settembre 2024, rendendo necessario allineare la normativa interna regionale a quella nazionale, anche per fornire agli operatori e ai cittadini indicazioni inequivoche, per fronteggiare più efficacemente l'emergenza da PSA, adottando una nuova ordinanza OPRG in sostituzione della precedente;

**Dato atto** che l'articolo 17 comma 2 dell'Ordinanza 3/2025 del Commissario straordinario alla PSA prevede, al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, che i provvedimenti di dettaglio regionali in materia di PSA possano essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario Straordinario;

**Preso atto** del parere favorevole del Commissario straordinario alla PSA, espresso con nota 871-29/08/2025-CSPSA-MDS-P ai sensi dell'art.17 dell'Ordinanza n.3/2025, in ordine alle misure previste dalla presente Ordinanza regionale in materia di PSA;



## Regione Lombardia

### **Ritenuto**, inoltre:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dall'art. 14 e dall'art. 16, commi 7 e 8, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 3/2025 la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle ATS, le Polizie provinciali, la Polizia metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;
- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

### **Precisato** altresì che:

- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n.3/2025 e n. 4/2025 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e unionale;
- sono prevalenti eventuali disposizioni maggiormente restrittive assunte dal Commissario straordinario con successive ordinanze;

**Ritenuto** opportuno pubblicare l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di restrizione, così come definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa> al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;

**Ritenuto** opportuno pubblicare l'elenco delle porzioni di territorio regionale inclusi in zona di restrizione ai sensi del Reg. (UE) 2023/594 e s.m.i. e nell'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale individuata ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 3/2025 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 4/2025, così come suddivise in Unità di gestione (UDG) del cinghiale, sul portale istituzionale di Regione Lombardia alla pagina: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/emergenza-peste-suina-africana/emergenza-peste-suina-africana> al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;



# Regione Lombardia

## ORDINA

l'adozione delle disposizioni in allegato, costituite da un articolato e n. 5 allegati, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

## DÀ ATTO

- che le risorse necessarie a realizzare le azioni di cui al comma 4, art. 11, trovano copertura nelle risorse destinate alle funzioni non tariffabili dell'esercizio 2024 disponibili al Capitolo 8376 del bilancio 2025;
- che le risorse necessarie a realizzare le attività di controllo dei cinghiali di cui alla presente ordinanza, svolte dai Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana sia nelle zone di restrizione, che nel territorio regionale non compreso nelle precedenti, sono state impegnate a valere sul Capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia per l'importo complessivo di 1.200.000 di cui euro 600.000 bilancio di previsione 2023-2025 ed euro 600.000 bilancio di previsione 2024-2026, per un importo annuo pari a euro 300.000;

## DISPONE

- che la presente ordinanza sostituisca l'Ordinanza n. 230 del 23 settembre 2024 e integri per il territorio di Regione Lombardia le misure previste dalle ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana n.3/2025 e n. 4/2025;
- la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente all'articolato e relativi n. 5 allegati, parti integranti del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- che le misure previste dalla presente ordinanza trovino applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL e rimangano in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- l'obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

Il Presidente  
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



# Regione Lombardia

## Art. 1

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. La presente ordinanza integra e declina le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) per il territorio di Regione Lombardia contenute nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 3/2025 e 4/2025 relativamente alla gestione della specie cinghiale.

## Art. 2

*(Contenimento della circolazione virale attraverso l'utilizzo di barriere)*

1. Regione Lombardia, nonché gli altri enti locali, assicurano il necessario supporto anche amministrativo alla struttura commissariale al fine di attuare quanto previsto all'art 2, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 3/2025.
2. In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della rete autostradale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo la società di committenza per il Commissario straordinario alla PSA, consegna a Regione Lombardia, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla PSA ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9.
3. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma precedente, è a carico di Regione Lombardia, che può prevedere un ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.

## Art. 3

*(Zona di Controllo dell'Espansione Virale - Zona CEV)*

1. Nella Zona CEV definita ai sensi dell'Art. 3, comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 3/2025 è vietata l'attività venatoria e di controllo faunistico nelle diverse forme collettive verso la specie cinghiale indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Commissario straordinario alla PSA. Sono consentite le attività di depopolamento attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo. L'attività venatoria e il controllo faunistico sono invece consentiti verso le altre specie, sulla base delle regole vigenti, anche nelle zone soggette a restrizione ricadenti in zona CEV di cui ai successivi articoli della presente ordinanza e nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
2. L'attività di controllo verso la specie cinghiale può essere svolta da ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale/metropolitana, operatori abilitati al controllo faunistico, con residenza venatoria nelle rispettive zone soggette a restrizione, nonché da altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario Straordinario alla PSA. Tutte le figure incaricate di svolgere tali attività devono essere adeguatamente formate in materia di biosicurezza dai Dipartimenti Veterinari delle ATS territorialmente competenti.



## Regione Lombardia

3. L'attività di controllo dei cinghiali mediante tiro selettivo può essere attuata anche con il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo, e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto al piano di campagna. I Dipartimenti Veterinari delle ATS assicurano che tale attività avvenga nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.
4. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.
5. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 3.

### Art. 4

#### *(Depopolamento dei cinghiali)*

1. In ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I, II, III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV dell'ATS territorialmente competente. L'elenco dei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (zona di restrizione I), nell'allegato I Parte II (zona di restrizione II) e Parte III (zona di restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (zona infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i. della Commissione del 16 marzo 2023, sono riportati sul portale istituzionale della Regione alla pagina <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/ser-vizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>.
2. Le porzioni di territorio regionale inclusi in zona di restrizione ai sensi del Reg. (UE) 2023/594 e s.m.i. e nell'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale individuata ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 3/2025 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 4/2025, sono suddivise in Unità di gestione (UDG). L'elenco delle UDG e dei relativi territori inclusi nelle singole



## Regione Lombardia

UDG e disponibile al sito:  
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/ser-vizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/emergenza-pestesuina-africana/emergenza-pestesuina-africana>

3. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i., non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, ad eccezione della zona CEV di cui all'art. 3, possono essere autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, svolte nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza, utilizzando le trappole, il tiro selettivo e la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale). Le azioni di controllo faunistico attuate da ditte incaricate dai Dipartimenti Veterinari delle ATS devono avvenire con frequenza di almeno tre volte alla settimana. Sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima UDG. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
4. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i non ricadenti nella Zona CEV, la modulazione delle attività di controllo nelle diverse UDG si effettua attraverso un sistema di valutazione integrato basato sull'analisi della situazione epidemiologica e del livello della sorveglianza.
5. Nelle UDG site nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e s.m.i non ricadenti nella Zona CEV in cui negli ultimi 4 mesi sia stato riscontrato anche un solo caso positivo di PSA possono essere autorizzate esclusivamente le forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
6. Nelle UDG site nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 non ricadenti nella Zona CEV in cui negli ultimi 4 mesi non siano stati riscontrati casi positivi alla PSA e dove il livello di sorveglianza non consente di escludere la presenza della malattia è consentito effettuare il controllo faunistico del cinghiale tramite i metodi di cui al comma 5 e, in aggiunta, con la girata con un massimo di 3 cani e 15 persone per UDG. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.



## Regione Lombardia

7. Nelle UDG site nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 non ricadenti nella Zona CEV in cui negli ultimi 4 mesi non siano stati riscontrati casi positivi e dove il livello di sorveglianza consente di escludere la presenza della malattia è consentito il controllo della popolazione oltre che tramite tutti i metodi di cui ai commi 5 e 6, con metodi di controllo collettivi senza limitazione di numero di cani e di persone e anche attraverso operatori abilitati con la residenza venatoria nella UDG stessa a condizione che si rinunci ad effettuare attività venatoria e controllo faunistico al cinghiale in zona 1, zona CEV e zone indenni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
8. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le forme di controllo faunistico del cinghiale, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana, che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. L'ATS territorialmente competente assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.
9. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo sono coordinate a livello regionale dal GOT e a livello provinciale dalle polizie provinciali e metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV dell'ATS territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo autorizzate, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 3. Gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, le polizie provinciali e la polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali e all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza.
10. L'attività di controllo faunistico del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette e negli istituti faunistici di ogni tipo inclusi nelle



## Regione Lombardia

UDG. Gli interventi di depopolamento nelle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla Legge n. 394/91 possono essere svolti anche dai soggetti di cui al successivo comma 11, coordinati dal Commissario Straordinario in accordo con l'Ente gestore senza ulteriori obblighi formativi. Ove l'Ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o nazionale, o il Concessionario dell'area privata sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale, il Commissario Straordinario provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, forze armate come indicato nel D.L 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale e soggetti di cui al precedente comma 3 senza ulteriori obblighi formativi.

11. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo possono essere svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale/metropolitana, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione I possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona, ma residenza anagrafica altrove purché in zona indenne. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria verso la specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV, laddove la stessa sia stata autorizzata dal Commissario Straordinario, e nelle zone indenni. Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dai Dipartimenti Veterinari delle ATS. L'attività di controllo dei cinghiali può essere attuata anche con il metodo alla "cerca" con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purché fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ATS assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1.
12. È vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.
13. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione, solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e gestiti in accordo a quanto riportato nell'Allegato 1 e nel "Piano di gestione della biosicurezza" che ogni istituto deve redigere. In deroga al divieto di movimentazione all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente punto, le carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione I, II o III, in



## Regione Lombardia

attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano possono essere spostate verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposte ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s.m.i. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta o di sosta della selvaggina autorizzato e identificato nei piani di cui all'Allegato 1, campionati, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente o sotto la sua supervisione, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami verso un Centro di lavorazione carni di selvaggina (CLS) designato ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594 ubicato comunque nella medesima zona di restrizione II o III; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del DV dell'ATS territorialmente competente, le carcasse, le carni fresche e altri prodotti di origine animale possono essere inviate, conformemente all'art. 33 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse risultate negative dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II o III;

14. È vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all'abbattimento o macellazione immediata all'interno delle zone stesse.
15. Nelle zone soggette a restrizione è vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
16. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni e province autonome di Trento e Bolzano attraverso i Piani regionali interventi urgenti" (PRIU) attuano il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 e s.m.i. i cui target numerici sono rimodulati annualmente a seguito dell'analisi degli anni precedenti a cura di ISPRA.
17. Ai fini della eradicazione della PSA le attività previste dai PRIU si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art.10 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.
18. Il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza della specie sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente e le previsioni di cui all'Allegato 4;



## Regione Lombardia

### Art. 5

*(Zona di riduzione della densità di cinghiale)*

1. Le porzioni di territorio regionale incluse nell'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale individuata ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 3/2025 e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA 4/2025, sono suddivise in Unità di gestione (UDG). L'elenco delle UDG e dei relativi territori in esse inclusi è disponibile sul sito <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/emergenza-peste-suina-africana/emergenza-peste-suina-africana>
2. Nei territori di cui al comma precedente la caccia in braccata è autorizzata dal 1° ottobre al 31 gennaio e la caccia in selezione al cinghiale è consentita secondo le disposizioni vigenti. Si dovrà perseguire un target di depopolamento corrispondente ad una densità obiettivo zero, che dovrà essere raggiunto anche attraverso il controllo faunistico ai sensi della Legge 157/1992.
3. Gli animali abbattuti nella zona di riduzione della densità del cinghiale devono essere sottoposti a test per la ricerca del virus della PSA. I DV delle ATS possono autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità dei campioni, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

### Art. 6

*(Sorveglianza sui cinghiali)*

1. Fermo restando quanto indicato nell'Art. 6 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA 3/2025 nelle zone soggette a restrizione deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA, dando priorità alle Zone CEV, attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale in ZR II o III e quindicinale in ZR I, in aree individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dal DV dell'ATS territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate ditte specializzate dal DV dell'ATS territorialmente competente.
2. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV dell'ATS territorialmente competente.
3. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente l'ATS territorialmente competente ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
4. Tutti i cinghiali rinvenuti morti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali



## Regione Lombardia

devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento (CE) n. 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal DV dell'ATS territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno delle zone soggette a restrizione I e nelle zone soggette a restrizione II o III di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 di ogni ATS territorialmente competente, almeno un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1069/09, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte delle Polizie provinciali e metropolitana competenti per territorio direttamente o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal DV dell'ATS territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento. Qualora le condizioni pedologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ATS, è consentito l'interramento in loco dei capi ritrovati morti.

### Art. 7

#### *(Ricerca con cani)*

1. Al fine di incrementare l'efficacia della sorveglianza passiva nonché per integrare le attività di monitoraggio sul territorio, è disposto in collaborazione con l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (di seguito ENCI) l'utilizzo di unità cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del "Test ENCI per unità cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale", di validità biennale) nell'ambito della Convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario straordinario alla PSA.
2. Le unità cinofile operano secondo quanto previsto dalle "Linee guida modalità operative intervento unità cinofile" di cui alla Convenzione sopra citata e nel rispetto di specifiche procedure di biosicurezza, e con il supporto di dispositivi elettronici (localizzatore palmare e collare con localizzazione combinata GPS, GSM, Palmare, Smartphone) predisposti appositamente per l'attività di ricerca.
3. Ogni missione avverrà nelle zone e relative celle proposte dal referente regionale alla sorveglianza secondo una pianificazione almeno settimanale.

### Art. 8

#### *(Sorveglianza sui suini domestici)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 8 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.



## Regione Lombardia

### Art. 9

*(Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti di suini domestici siti in zone di restrizione)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 9 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 10

*(Ulteriori misure di biosicurezza e di controllo nelle zone soggette a restrizione nel periodo a maggior rischio)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 10 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 11

*(Ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione)*

1. Su proposta dell'ATS territorialmente competente, Regione Lombardia, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia e sentito anche l'Osservatorio epidemiologico veterinario dell'IZSLER, può vietare l'accasamento di suini negli allevamenti a carattere familiare, in tutto i territori delle provincie con aree ricomprese in zone di restrizione;
2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 11 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3/2025 si applicano senza integrazioni.
3. Nelle zone soggette a restrizione II e III le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico- ricreative e sportive individuate nell'allegato 2 alla presente ordinanza, con numero superiore a 20 persone, le iniziative didattiche delle scuole riguardanti più di 30 persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali a seguito di parere favorevole espresso dall'ATS territorialmente competente volto a verificare l'idoneità alle norme di biosicurezza dell'evento/manifestazione. Qualora la verifica di conformità rispetto alle norme di biosicurezza dia esito negativo, l'ATS prescrive le dovute integrazioni ritenute necessarie al fine di prevenire la diffusione della PSA e dare attuazione alle misure contenute nella presente ordinanza.
4. Sono in capo alle ATS territorialmente competenti, in quanto riferiti ad attività di sanità pubblica veterinaria, e sono oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:
  - il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione;
  - la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti anche dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone soggette a restrizione;
  - le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico



## Regione Lombardia

(abbattimenti) se attuate tramite ditte specializzate, previste nelle zone soggette a restrizione.

### Art. 12

*(Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 12 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 13

*(Deroga al divieto di circolazione stradale)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 13 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 14

*(Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 14 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 15

*(Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 15 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 16

*(Flussi informativi)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 17 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 17

*(Provvedimenti regionali)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 17 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 18

*(Gruppi Operativi Territoriali - GOT)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 18 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.



## Regione Lombardia

### Art. 19 (Sanzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 19 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui si rinvia.

### Art. 20 (Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono quelle stabilite all'articolo 20 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2025, cui integralmente si rinvia.

### Art. 21 (Misure di controllo della specie cinghiale nelle aree non incluse nelle zone di restrizione e di ulteriore riduzione)

1. Su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:
  - I. le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e metropolitana devono essere intensificate anche avvalendosi degli operatori così come previsti dall'articolo 41 della legge regionale 26/1993 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento. Nel corso delle attività di controllo l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in Allegato 3.
  - II. nelle aree naturali protette regionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e, limitatamente alle aree in cui vige il divieto di caccia, d), della l.r. 86/1983 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato. Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale (PPCC), la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
  - III. i capi abbattuti in attività di controllo faunistico possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario, senza passaggio obbligatorio del capo abbattuto presso un CLS, purché il destino delle carni sia esclusivamente l'autoconsumo e fatto salvo l'obbligo dell'esecuzione dei prescritti accertamenti sanitari previsti dal D.d.u.o. 18 ottobre 2021 - n. 13852 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";



## Regione Lombardia

- IV. il prelievo in controllo può essere attuato dal proprietario o conduttore del fondo o su sua segnalazione da parte degli operatori abilitati, a seguito di accertamento della presenza della specie sui terreni di proprietà o conduzione, a prescindere dal verificarsi di danni alle colture e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e secondo le procedure di cui alla normativa vigente e di cui all'Allegato 4;
- V. i proprietari o conduttori di fondi che siano situati nelle aree non idonee alla presenza del cinghiale, qualora sia accertata l'effettiva presenza della specie, consentano l'accesso ai fondi ai fini dell'installazione delle postazioni di sparo destinate alle attività di controllo e di prelievo venatorio selettivo;
- VI. in prelievo selettivo finalizzato all'attività di controllo, è ammesso il foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;

### Art. 22

*(Misure di gestione faunistico venatorie della specie cinghiale nelle aree non incluse nelle zone di restrizione e di ulteriore riduzione)*

- 1. Fatte salve le disposizioni sanitarie e gestionali relative al cinghiale nelle zone di restrizione di cui agli articoli precedenti, vengono adottate le seguenti misure di gestione faunistico-venatoria della specie:
  - I. il prelievo venatorio in forma collettiva (nelle sole aree idonee al cinghiale) viene esercitato:
    - a. per tre giornate settimanali;
    - b. nel periodo 1° ottobre – 31 gennaio negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia limitatamente alla zona di minor tutela;
    - c. le squadre possono essere composte da un massimo di 120 cacciatori. Solo al raggiungimento di esso potrà essere richiesta l'istituzione di una nuova squadra insistente sullo stesso territorio, dove non è fissato un numero massimo di squadre presenti sul territorio stesso da atti programmatori precedenti;
    - d. con ammissione senza limitazioni numeriche di ospiti giornalieri non iscritti alle squadre di caccia in braccata;
    - e. con possibilità di essere ospitati per un numero illimitato di volte nell'arco della stagione venatoria.
    - f. senza vincolo di partecipazione per gli ospiti delle squadre in braccata a una sola squadra sul territorio regionale nel corso della stagione venatoria;
    - g. previa intesa tra i rispettivi caposquadra, in modo da organizzare battute di caccia collettiva in forma congiunta tra non più di quattro squadre attive in settori o zone di caccia collettiva tra loro confinanti, fermo restando il numero massimo dei componenti come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali;
  - II. il prelievo venatorio in forma selettiva (nelle aree idonee e non idonee al cinghiale) viene esercitato:
    - a. per cinque giornate settimanali;
    - b. nelle aree non idonee e nelle aree idonee al cinghiale non interessate da zone di caccia collettiva alla specie, senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, per l'intero anno solare, anche in corrispondenza dei periodi di svolgimento di altre forme di prelievo venatorio;
    - c. nelle aree idonee, interessate da zone di caccia collettiva al cinghiale,



## Regione Lombardia

esclusivamente nel periodo non corrispondente allo svolgimento delle cacce collettive. Nel periodo di svolgimento delle cacce collettive la caccia in selezione al cinghiale può essere esercitata solo nei giorni (dalla mezzanotte alla mezzanotte successiva) nei quali non si svolgono tali forme di prelievo; è consentita l'adozione di provvedimenti da parte del dirigente regionale competente che prevedano, a livello locale, anche nei giorni di esercizio della caccia collettiva, il prelievo venatorio in selezione contemperando l'esercizio delle due forme di caccia con opportuna modulazione oraria;

- d. nelle ore notturne con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari,
  - e. senza alcun obbligo di accompagnatore (ferma restando, comunque, la prescrizione dettata dall'art. 44 c. 8 della l.r. 26/93, ovvero l'obbligo per il neo-cacciatore di essere accompagnato nell'esercizio dell'attività venatoria - per il prelievo di qualsiasi specie, compreso il cinghiale - nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia);
  - f. con libero accesso a tutti i settori eventualmente istituiti per il prelievo venatorio selettivo degli ungulati dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia;
  - g. con accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuabili esclusivamente in relazione alla necessità dello svolgimento dell'attività in sicurezza e previa comunicazione ai competenti organi di Polizia provinciale, organizzato in modo da garantirne la massima operatività settimanale e la massimizzazione del prelievo, come segue:
    - a. coordinato dagli ambiti territoriali e dai comprensori alpini di caccia per i punti fissi da essi stessi allestiti
    - b. coordinato dagli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia per i punti fissi allestiti dai singoli privati, in accordo con questi ultimi;
  - h. con distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati, assicurata dall'ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia secondo necessità in tutti i giorni della settimana, a esclusione della domenica;
  - i. con l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore;
  - j. con ammissione da parte degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, di un numero di cacciatori superiore a quello fissato, per esigenze di gestione faunistica della specie cinghiale. I cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero massimo di cacciatori iscrivibili in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino.
2. in caso di adozione di atti o deliberazioni che violino le disposizioni di cui al presente articolo, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia vengano destituiti con contestuale nomina di un commissario e che i loro componenti non possano far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni;



## Regione Lombardia

### Art. 23

*(Ulteriori misure valide su tutto il territorio regionale)*

1. Gli eventuali fondi accantonati a bilancio degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia alla data del 23 settembre 2024, data di entrata in vigore dell'OPGR n. 230 "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana", destinati ai miglioramenti ambientali, nonché i fondi derivanti da eventuale avanzo di amministrazione, possono essere impiegati per la realizzazione o l'adeguamento di strutture dedicate al conferimento e stoccaggio delle carcasse degli ungulati prelevati sia in attività venatoria che di controllo;
2. Il PRIU, i provvedimenti di programmazione degli interventi di controllo (PPCC) e degli interventi di gestione venatoria (PPGC) e relativi IAPC attuativi, vigenti alla data di emanazione della presente ordinanza, restano in vigore fino alla data di vigenza della stessa, fatti salvi eventuali aggiornamenti e adeguamenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento epidemiologico;
3. Su tutto il territorio regionale, unitamente agli interventi urgenti di cui alla presente Ordinanza, le ATS attuano le ulteriori misure disposte dal GOT di Regione Lombardia finalizzate alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.
4. Fatto salvo l'obbligo di registrare i capi abbattuti in attività di caccia sul tesserino venatorio regionale, tutti i soggetti che svolgono attività di gestione faunistico-venatoria verso la specie cinghiale dovranno altresì utilizzare l'applicativo gestionale messo a disposizione da Regione Lombardia per l'annotazione dei capi abbattuti e la registrazione delle ulteriori informazioni, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento regionale. Le caratteristiche biomorfologiche dei capi abbattuti, di cui sarà prevista la registrazione, potranno essere rilevate anche direttamente dall'operatore/cacciatore anche in assenza della qualifica di "operatore abilitato ai rilievi biometrici" e senza transitare da centri di raccolta o strutture analoghe. Sino all'operatività del già menzionato strumento gestionale continueranno ad utilizzarsi le modalità attualmente previste.
5. Per lo svolgimento delle attività di addestramento cani/manifestazioni cinofile verso tutte le specie nelle zone soggette a restrizione si applicano le misure riportate in Allegato 5. Tali misure dovranno essere applicate anche da parte dei conduttori provenienti dalle zone soggette a restrizioni per PSA che partecipano a manifestazioni in zone indenni. Inoltre, i conduttori dovranno rilasciare apposita autocertificazione agli organizzatori degli eventi dichiarando di non aver partecipato ad attività di caccia o controllo faunistico verso la specie cinghiale nelle zone di restrizione (III, II, I) negli ultimi 7 giorni.